

Delibera n. 107/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 91/2021, del 17 giugno 2021, nei confronti di Trenord S.r.l., per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 91/2021, del 17 giugno 2021, notificata in pari data (nota prot. ART n. 9702/2021), con la quale, a seguito delle segnalazioni all'Autorità del Compartimento Polfer Lombardia di Milano (acquisite agli atti con note prot. ART 3088/2021 del 10 marzo 2021 e prot. ART 3467/2021 del 18 marzo 2021), è stato avviato un procedimento ai sensi del d.lgs. 17 aprile 2014, n. 70, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito anche: Società o Trenord), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007 e, in particolare, il punto 7 della medesima delibera nella misura in cui ha ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento in misura ridotta della sanzione per l'importo di euro 1.666,66 (milleseicentossessantasei/66), per la sanzione di cui al punto 2.1 e di euro 6.666,66 (seimilaseicentossessantasei/66), per la sanzione di cui al punto 2.2;

RILEVATO che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta così come previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il suddetto pagamento, comunicato con nota acquisita al prot. ART n. 9975/2021 del 24 giugno 2021, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare degli importi previsti dal punto 7 della citata delibera n. 91/2021;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 91/2021;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 91/2021, del 17 giugno 2021, nei confronti di Trenord S.r.l., con riferimento alla violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 8.333,32 (ottomilatrecentotrentatre/32);
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Trenord S.r.l., comunicata al segnalante ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 29 luglio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)